

Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento
del SSR - 52/04

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE
/AGGIORNAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI
ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(DM 22/01/2014)

INDICE

PREMESSA.....	pag.3.
INTRODUZIONE.....	pag. 4
PARTE PRIMA	
ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI.....	pag 4
MODALITA' PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE	pag 4
1.1Requisiti di accesso	pag 5
1.2. Norme transitorie	pag 5
1.3 Modalità di rinnovo del certificato	pag 5
1.5 Sospensione e revoca delle abilitazioni	pag 6
 PARTE SECONDA	
IL SISTEMA DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI P.F.....	pag 6
1.1 Richiesta del certificato di abilitazione	pag 6
1.2 Caratteristiche dell'attività di formazione - Articolazione del progetto formativo.....	pag 7
1.3 Sede di svolgimento delle attività didattiche.....	pag 7
1.4 Docenti	pag 7
1.5 Cause di incompatibilità.....	pag 8
1. 6 Erogazione dell'attività di formazione- Composizione aula e predisposizione dei documenti per l'avvio del corso.....	pag 8
1.7 Trasmissione dei documenti per l'avvio del corso.....	pag 9
1.8 Relazione finale con report certificati di abilitazione.....	pag.9
1.9. Commissione d'esame.....	pag. 9
1.10Rilascio del certificato.....	pag 9
1.11 Termini e modalità per il rilascio del Certificato di abilitazione.....	pag 10
 ELENCO ALLEGATI	pag 10

PREMESSA

Il Piano d'azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (*di seguito* PAN o Piano), in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs 14/08/2012 n. 150, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, definisce gli obiettivi, le misure ed i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti da utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e individua una serie di misure specifiche, tra le quali la creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari(d'ora in poi *p.f.*), al fine di una piena consapevolezza dei pericoli e dei rischi connessi al loro uso.

In particolare, l'art. 7 del Dlgs n.150/2012, al fine di assicurare che tutti gli utilizzatori professionali¹, i distributori² e i consulenti³ dei *p.f.* siano in possesso di conoscenze adeguate e costantemente aggiornate in materia di vendita e utilizzo di tali prodotti, detta le regole per la definizione, da parte delle regioni, di un sistema di formazione degli stessi operatori.

La formazione si differenzia in formazione di base e di aggiornamento, entrambe obbligatorie, per l'acquisizione delle conoscenze sui rischi dei *p.f.*, sulla corretta gestione degli stessi, sulle tecniche di difesa fitosanitaria integrata e sugli altri temi trattati dal PAN.

L'art. 8 del Dlgs n.150/2012 introduce, a partire dal 26 novembre 2015, l'obbligo di possedere uno specifico certificato di abilitazione per chi acquista, utilizza, vende prodotti fitosanitari e per chi presta consulenza sull'impiego degli stessi prodotti.

La Giunta della Regione Campania, come previsto dalla DGR n. 337 del 29/07/2015 disciplina le attività connesse alla realizzazione dei corsi e ne promuove l'attuazione con le presenti Linee guida, che hanno l'obiettivo di indicare le procedure connesse alla realizzazione degli interventi formativi e al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

-
- 1 **L'utilizzatore professionale** è definito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2012, come *la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;*
 - 2 Il **distributore** è definito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2012, come *la persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio;*
 - 3 Il **consulente**, definito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2012, come *la persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei p.f. E sui metodi di difesa alternativi*

INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida sono organizzate in due sezioni consistenti:

- Parte prima con l'obiettivo di descrivere ai soggetti interessati le modalità per ottenere il certificato di abilitazione;
- Parte seconda con l'obiettivo di indicare ai soggetti attuatori le procedure connesse alla realizzazione degli interventi formativi e al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei p.f.

PARTE PRIMA

1. ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Per la Regione Campania, il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del SSR (52/04)- è l'Autorità competente che provvede alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'ALL. I del Dlgs n. 150/2012. e a regolamentare gli interventi formativi finalizzati al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per i distributori all'ingrosso o al dettaglio di p.f.

I Dipartimenti di Prevenzione -Servizi SIAN sono i soggetti attuatori degli interventi formativi per il rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di p.f., da realizzarsi secondo le indicazioni fornite nelle presenti Linee Guida e sotto il coordinamento e il controllo della UOD regionale competente per materia, in quanto responsabile dell'applicazione del PAN e dei contenuti del corso. La relativa procedura è descritta nella flowchart allegata (**Figura 1**) che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni.

2. MODALITA' PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere attività di vendita di p.f. e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione valido su tutto il territorio nazionale.

Per ottenere i certificati di abilitazione è necessario partecipare ad appositi corsi di formazione e a superare, con esito positivo, l'esame finale. Tale certificato viene rilasciato e/o rinnovato a tutti i soggetti, in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 2 del Dlgs n.150/2012.

Il certificato di abilitazione è valido per anni 5, a decorrere dal data del suo rilascio e alla scadenza può essere rinnovato, su richiesta del titolare, previa richiesta di partecipazione a corsi di aggiornamento.

Il certificato di abilitazione è personale e riporta i dati anagrafici, la foto dell'intestatario, la data di rilascio dell'abilitazione, coincidente con la data della prova d'esame se risultato idoneo. E' rilasciato, di norma, entro 30 giorni consecutivi e naturali dalla data della prova d'esame.

Tutti i soggetti interessati ad ottenere il certificato di abilitazione alla vendita dei p.f. devono presentare apposita istanza di rilascio e/o rinnovo al Dipartimento di

Prevenzione-Servizi SIAN dell'ASL territorialmente competente. (**ALL. A1 e A2**)

La modulistica è reperibile presso i soggetti attuatori o scaricabile dal sito **internet** www.regione.campania.it e siti istituzionali delle AASSLL.

2.1 Requisiti di accesso

Il certificato di abilitazione **alla vendita** dei *p.f.*, è rilasciato, alle persone in possesso di diplomi o lauree in : **discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie**, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione e ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'ALL. I del Dlgs 150/2012.

I suddetti soggetti sono tenuti a chiedere il rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità previste al **par. 2.4** delle presenti Linee Guida.

Possono partecipare ai corsi di formazione, ai sensi dell'art. A.16, comma 3 del PAN, anche i soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta regione o provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.

2.2. Cause di incompatibilità- Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza (DM 22/01/2014).

2.3 . Norme Transitorie

Sono fatte salve le abilitazioni rilasciate o rinnovate, dopo il 26/11/2014 e fino alla sospensione delle attività formative avvenute a seguito della nota della Regione Campania, UOD 03- prot. n. 0491631 del 15/07/2015, e quelle rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore della presente disciplina, acquisite secondo la DGR 3923 del 05 agosto 2002 adottata ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, in quanto in corso di validità.

2.4 . Modalità di rinnovo del certificato

Il certificato di abilitazione alla vendita è valido 5 anni, alla scadenza dei quali è possibile chiederne il rinnovo previa partecipazione a specifici corsi di aggiornamento, realizzati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL/SIAN, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato I del D.lgs 150/2012.

Tutti i soggetti interessati ad ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione presentano, entro la scadenza del certificato, al Dipartimento di Prevenzione -Servizi SIAN dell'ASL competente per territorio, istanza di partecipazione al corso di aggiornamento (**ALL.A2**).

L'attività formativa può anche essere basata su un sistema di crediti formativi, da acquisire nel corso dei cinque anni di validità dell'abilitazione. Consistenti in iniziative di carattere formativo o seminariale. La validità dei contenuti didattici delle azioni formative, ai fini dell'aggiornamento, deve essere preventivamente riconosciuta dall'articolazione regionale stabilita dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coord.to del SSR per il rilascio delle abilitazioni riguardanti i distributori.

Pertanto, saranno considerate valide solo le attività preliminarmente approvate dal suddetto ufficio regionale, che individuerà in via preventiva, i contenuti didattici obbligatori di cui all'ALL I del D.lgs 150/2012 da ritenersi soddisfatti con i crediti formativi. Questi ultimi, nel caso di parziale trattazione dei contenuti didattici devono essere integrati con la frequenza dei corsi in riferimento alle materie non affrontate nei crediti formativi.

La modulistica è reperibile presso il portale della regione Campania www.regione.campania.it o scaricabile dai siti internet delle AASSLL.

2.5 Sospensione e revoca delle abilitazioni

La Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del SSR, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione/SIAN delle AASSLL di competenza, sulla base di eventuali segnalazioni da parte degli organi preposti o in sede di controllo ufficiale, può sospendere o revocare le abilitazioni rilasciate in relazione alle inadempienze riscontrate secondo i criteri riportati nell'allegato I Parte C del PAN – assumendo apposito provvedimento. Il periodo di sospensione è stabilito, con apposito atto, in relazione alle inadempienze riscontrate.

PARTE SECONDA

1. IL SISTEMA DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il sistema di certificazione regionale per i rivenditori di p.f. prevede il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, previa frequenza a specifici corsi di formazione e/o aggiornamento, che attestino il possesso di sufficienti elementi di conoscenza sugli argomenti inerenti l'uso sostenibile dei p.f. (es. rischi per la salute umana associati all'uso dei p.f., rischi per la biodiversità e l'ambiente in generale, difesa fitosanitaria integrata e metodi di contenimento biologico delle specie nocive, misure per ridurre al minimo i rischi nelle fasi di applicazione, manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti, misure di mitigazione del rischio per la protezione delle acque e delle aree sensibili, accesso ai servizi di informazione e di emergenza, etc.).

Il corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita ha una durata minima **di 25 ore**. I corsi di aggiornamento necessari per rinnovare ogni 5 anni la medesima abilitazione devono avere una durata minima **di 12 ore**.

L'attività di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di p.f. è realizzata dai Dipartimenti di Prevenzione- Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), secondo le indicazioni fornite nelle presenti Linee Guida.

1.1 Richiesta del certificato di abilitazione

Tutti i soggetti interessati ad ottenere il certificato di abilitazione o a rinnovarlo, se in possesso dei requisiti prescritti, presentano ai Dipartimenti di Prevenzione- Servizi SIAN territorialmente competenti apposita istanza (**All.A1 o All.A2**). E' possibile

consultare tutte le informazioni utili e scaricare la modulistica sui siti delle AASSLL o il portale della regione www.regione.campania.it e i siti istituzionali delle AASSLL. Il Dipartimento di Prevenzione/SIAN territorialmente competente verifica la completezza della documentazione ed il rispetto dei requisiti come definiti dalle presenti Linee Guida.

1.2 Caratteristiche dell'attività di formazione: Articolazione del progetto formativo

I corsi di formazione e di aggiornamento saranno realizzati sulla base del progetto formativo (ALL. PF1 o ALL. PF2).

Il progetto formativo è il documento tecnico che descrive nel dettaglio la struttura dei corsi da realizzare ed è stato elaborato in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs 150/2012 e dal PAN, pertanto non può essere suscettibile di modifiche.

Il progetto formativo è articolato in moduli didattici, eventualmente erogabili anche in FAD, caratterizzati da due tipologie di attività: teoria e pratica. La teoria è l'attività realizzata per trasferire conoscenze/competenze attraverso lezioni ed esposizioni frontali docente/partecipante. La pratica è l'attività finalizzata all'applicazione delle nozioni teoriche acquisite durante il corso (o di parte di esse).

In riferimento all'articolazione del progetto formativo si precisa quanto segue:

- o la durata delle singole lezioni teoriche e/o pratiche non può essere inferiore alle due ore e non può superare le cinque ore giornaliere.
- o le attività didattiche potranno essere svolte anche in ore pomeridiane (comunque non oltre le ore 19,00 e in base a quanto previsto dai singoli regolamenti aziendali);
- o le lezioni devono essere svolte dal lunedì al venerdì;
- o le ore impiegate per l'esame finale non rientrano nel computo delle ore totali di corso.

1.3- Sede di svolgimento delle attività didattiche

Per lo svolgimento delle attività didattiche, il soggetto attuatore dovrà utilizzare le proprie sedi accreditate.

Gli Enti indicati devono conservare tali documenti e renderli disponibili in sede di controllo.

1.4- Docenti

Per la realizzazione delle attività ci si avvale preminentemente di docenti interni,⁴ in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali. Al termine di ogni lezione i docenti devono aver cura di firmare il registro e compilarlo nelle parti relative ai contenuti trattati e al materiale distribuito.

La regione in collaborazione con le AASSLL può affidare ad Enti accreditati ECM o concordare con l'Università specifiche attività formative e/o seminariali di tecnici interni alle AASSLL che svolgono attività di docenza per assicurare l'aggiornamento delle loro conoscenze e competenze nelle materie elencate nell'ALL. I del Dlgs n.150/2012. A partire dal 2016, verrà istituito un elenco regionale dei docenti

⁴ Si intendono i dipendenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.S.LL. incardinati nei servizi con le competenze specifiche documentate afferenti alle materie di formazione previste.

impegnati in tali attività formative, redatto sulla base delle comunicazioni da far pervenire da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, antecedentemente all'avvio delle attività formative del primo corso, con specificazione dei dati anagrafici e dei curricula.

1.5 Cause di incompatibilità

I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni non devono avere rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i p.f., o con le società titolari di autorizzazione di p.f., secondo la definizione di cui all'art. 3, par. 24 del Reg(CE) n.1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate (A.1.10 comma 2 DM 22/01/2014).

1.6- Erogazione dell'attività di formazione-composizione aula e predisposizione dei documenti per l'avvio del corso

Ogni ASL, raccolte e controllate le istanze di partecipazione al corso di formazione per l'ottenimento del certificato di abilitazione, procede alla composizione dell'aula che va da un minimo di 6 ad un massimo di 25 partecipanti.

Per l'avvio del corso è necessaria, da parte del Dipartimento, la predisposizione di quanto segue:

- **REGISTRO (ALL B)** Il responsabile del corso e/o il tutor deve garantire la corretta tenuta dei registri attraverso la compilazione degli stessi, a tale fine devono:

- (1) attestare la veridicità del contenuto attraverso l'apposizione della firma (visto di controllo) su ogni pagina del registro delle lezioni e delle presenze partecipanti;

- (2) compilare i registri in tempo reale e in ordine cronologico (firma dei partecipanti all'ingresso e all'uscita), annotando le assenze dei partecipanti (inserendo la parola "assente" negli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi) e i ritardi e/o gli allontanamenti anticipati rispetto all'orario di inizio e fine delle lezioni (inserendo nella parte delle note per ogni partecipante l'ora ingresso e di uscita diversi rispetto a quelli standard);

- **ELENCO PARTECIPANTI (AllC)** l'elenco deve essere comprensivo dei dati anagrafici, riportati dalle istanze di partecipazione

- **PROGETTO FORMATIVO** I relativi format (**All. PF1 o All. PF2**) devono essere compilati e completati, mediante l'inserimento dei dati relativi al singolo corso (codice corso, sede, Responsabile Corso, data inizio e fine, data e sede esame).

1.7- Trasmissione dei documenti dell'avvio del corso

Il soggetto attuatore predispone tutta la documentazione per l'avvio del corso e precisamente:

- **Allegato C- Comunicazione di inizio corso**

- Allegato C1-Elenco partecipanti
- Allegato C2- Prospetto riepilogativo
- Allegato PF1 o PF2- progetto formativo con calendario delle lezioni definitivo

I documenti per l'avvio del corso devono pervenire alla regione almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso.

1.8 – Relazione finale con report certificati di abilitazione

La relazione finale con i dati relativi ai certificati di abilitazione rilasciati (**All.D**) devono essere inviati in formato excel a cadenza semestrale alla Regione e comunque entro il 28 febbraio di ogni per consentire sia il rilevamento sistematico dei dati di avanzamento, elaborazione o esportazione dei dati stessi in un apposito software sia per la trasmissione dei dati al Ministero della Salute entro il 31 marzo di ogni anno, così come specificato all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2012.

A tal fine la Direzione Generale per le Politiche agricole e la Direzione Generale per la Tutela della salute tramite le rispettive articolazioni dirigenziali di competenza predisporranno uno specifico sistema informatizzato per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate.

1.9. Commissione di esame

I Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, al fine di valutare le conoscenze acquisite durante la formazione certificata per i distributori di p.f., istituiscono un'apposita Commissione composta da 5 membri:

- Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato con funzione di Presidente;
- il Direttore del SIAN o suo delegato;
- il responsabile del SIML o SPSAL o loro delegati;
- il responsabile del SISP o un suo delegato;
- un funzionario regionale della Direzione Generale per le Politiche agricole-UOD 10, in qualità di esperto dei prodotti fitosanitari e delle materie dell'allegato I del D.lgs n.150/2012 ;
- il Tutor del corso con funzioni di segretario

In casi eccezionali, la commissione può ritenersi validamente costituita se sono presenti almeno tre componenti tra cui necessariamente un funzionario della Direzione Generale per le Politiche agricole.

1.10 Esame finale

Al termine del percorso formativo di rilascio/rinnovo qualora sia stato svolto almeno l'80% del monte ore, ai fini della valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi, è obbligatorio sostenere una esame finale (**All. D**) . La prova di accertamento è effettuata attraverso la somministrazione da parte del soggetto erogatore di un test scritto a risposte multiple relative ai contenuti della specifica formazione per il quale il soggetto richiede l'abilitazione.

Il test è composto da 30 domande ed è considerato superato nel caso in cui saranno

verificate almeno 27 risposte corrette. Il test dovrà concludersi entro e non oltre i 90 minuti successivi la distribuzione dei questionari.

Ai soggetti che superano positivamente il test viene rilasciato l'attestato abilitante.

1.11 -Termini e modalità per il rilascio del Certificato di abilitazione (ALL F)

Il certificato, redatto sulla base del format predisposto dalla Regione (ALL F), è rilasciato, previa convocazione dei soggetti aventi diritto, dal Dipartimento di Prevenzione competente nel termine di 30 giorni consecutivi e naturali dall'esito positivo dell'esame.

ELENCO ALLEGATI

Figura 1. Flowchart procedura

Allegato A1 – Istanza corso Distributori

Allegato A2 - Istanza rinnovo Distributori

Allegato B – Registro lezioni e presenze partecipanti

Allegato PF1 - Progetto formativo

Allegato Pf2 - Progetto formativo rinnovo

Allegato C – Prospetto riepilogativo corso

Allegato D-Verbale esami

Allegato E- Relazione finale con report certificati di abilitazione

Allegato– F Format Certificato di abilitazione alla vendita